

NUOVI IMPORTI DELLA INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE

ALCUNE PRECISAZIONI

Pervengono a questa struttura nazionale diverse richieste di chiarimento in merito ai contenuti della tabella recante la ricognizione dei valori mensili ed annuali della indennità di amministrazione da corrispondere a decorrere dall'1.11.2022 ai lavoratori della Giustizia sulla base di quanto previsto dal dpcm 23/12/2021 e dal CCNL comparto funzioni centrali del 9/5/2022.

In particolare i nostri associati, avendo riscontrato che l'importo della indennità che sarà corrisposta dall'1.11.2022 risulta inferiore a quella attualmente pagata, chiedono se la retribuzione complessivamente percepita subirà una contrazione a partire da tale data.

Sul punto è bene precisare che **il lavoratore della Giustizia, a decorrere dal 1.11.2022, non subirà alcuna decurtazione della retribuzione attualmente percepita in conseguenza della corresponsione della indennità di amministrazione riportata nella tabella di cui in premessa.**

Ed invero:

- **a decorrere dal 1.11.2022**, data di applicazione del sistema di classificazione professionale previsto dal nuovo CCNL, **gli stipendi tabellari dei dipendenti già in servizio, come rideterminati ai sensi degli aumenti contrattuali, saranno ulteriormente incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella F del nuovo contratto.** Si tratta di incrementi dello stipendio tabellare corrispondenti alla metà dell'importo che va a ridurre la nuova indennità di amministrazione spettante al netto degli oneri previdenziali calcolati per effetto del conglobamento di quota parte dell'indennità di amministrazione sullo stipendio.
- Sempre a decorrere dal 1.11.2022 al personale in servizio in quella data **sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale:**
 - a) **la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari già percepiti in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati con gli incrementi di cui alla tabella F del nuovo CCNL ed i nuovi stipendi tabellari indicati in tabella H del nuovo CCNL;**
 - b) **l'importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori delle indennità di amministrazione (in corrispondenza di ciascuna area e fascia retributiva) ed i valori delle medesime indennità di amministrazione, in corrispondenza della fascia retributiva iniziale di ciascuna area del vecchio ordinamento;**
 - c) **il 50% dell'importo annuale corrispondente agli importi sottratti ai valori di partenza delle indennità di amministrazione (NB la parte della indennità di amministrazione ridotta è stata utilizzata per uniformare i diversi stipendi tabellari di partenza del personale dei vari ex comparti in modo da determinare stipendi tabellari uniformi per ciascuna area per l'intero comparto. Per i lavoratori già in servizio la riduzione operata dei valori di partenza delle nuove indennità di amministrazione viene conglobata sullo stipendio con effetti positivi ai fini previdenziali).**

Nella sostanza il lavoratore conserva il suo trattamento economico complessivo in godimento, parte del quale si trasforma da indennità di amministrazione in stipendio tabellare. La differenza tra lo stipendio tabellare percepito in ciascuna fascia retributiva o posizione economica e il nuovo stipendio tabellare verrà riconosciuta a titolo di differenziale stipendiale e, **sempre a titolo di differenziale stipendiale, verrà riconosciuta anche la differenza fra la indennità di amministrazione in godimento, in relazione alla propria posizione economica o fascia retributiva, e la nuova indennità di amministrazione.**

L'intero importo del differenziale stipendiale è utile a tutti gli effetti anche previdenziali dello stipendio (ad esempio, anche ai fini del calcolo della "quota A" della pensione per i lavoratori assunti prima del 1/01/96).

Roma, 18 luglio 2022

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra

